

COMUNE DI ASSORO LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

COPIA deliberazione della Giunta Comunale N. 14

Oggetto:

Fondo di garanzia debiti commerciali di cui all'art. 1 comma 862 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 Anno 2023 – Costituzione per l'importo di €44.192,62 e conseguente variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 anno 2023.

L'anno duemilaventitre, il giorno ventotto del mese di Febbraio alle ore 10:00 nella Casa Comunale, in seguito a regolare invito, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Nome	Carica politica	Presente Assente
LICCIARDO ANTONIO	Sindaco	X
PANTO' ANTONINO	Assessore Anziano	X
BANNO' SALVATORE	Assessore	X

Presiede il Sindaco LICCIARDO ANTONIO Partecipa il Vice Segretario Dott. MUSTICA ROSALIA

Il presidente, dato atto che il numero degli Amministratori è legale per la validità dell'adunanza, invita la Giunta Comunale a deliberare sull'affare indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

- Visto l'O.EE.LL vigente nella Regione Siciliana emanato con L.R. 15 marzo 1963 n. 16 e successive modifiche e integrazioni, apportate in particolare dalla L.R. 11 dicembre 1991 n. 48 e dalla L.R. 30/2000;
- vista la L. R. 3 dicembre 1991 n. 44 che contiene norme per il controllo sugli atti dei Comuni;

Premesso che:

- con deliberazione di C.C. n. 84 del 21.10.2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione DUP 2022/2025;
- con deliberazione di C.C. n. 85 del 21.10.2022 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 ed i relativi allegati predisposti ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e del D.Lgs. n. 267/2000;
- con la deliberazione di G.C. n. 94 del 25.10.2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024;

Visto l'art. 1 comma 775 della legge n. 197/2022 con il quale:

- è stato disposto il differimento del termine di deliberazione del bilancio di previsione 2023-2025 parte degli enti locali al 30 aprile 2023;
- è stato autorizzato per gli enti locali, ai sensi dell'art. 163 comma 3 del TUEL, l'esercizio provvisorio del bilancio sino alla stessa data del 30 aprile 2023;

Tenuto conto che l'Ente non ha approvato il bilancio di previsione 2023-2025, pertanto opera in regime di esercizio provvisorio, autorizzato con il succitato Decreto, con

riferimento agli stanziamenti dell'anno 2023 del bilancio di previsione 2022-2024;

Visti:

- □ l'art. 1 comma 2 della Legge 31 dicembre 2009 n. 196 che individua tra le amministrazioni pubbliche anche gli Enti Locali ovvero le Regioni, le Provincie, i Comuni, le Comunità Montane;
- □ l'art. 33 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 il quale dispone che le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti concernente i propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture e, con cadenza trimestrale l'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti, nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici;
- □ l'art. 4 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 il quale prevede che i termini di pagamento delle transazioni commerciali sono fissati a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o, per le pubbliche amministrazioni, quando ciò sia giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche, sono fissati a un maggior termine pattuito in modo espresso tra le parti, comunque, non superiore a 60 giorni;

Visto altresì l'art. 1 della Legge n. 145/2018, così come modificato dall'art. 9 c.2 D.L. n. 152/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 233/2021, il quale:

- □ ai commi 859 e 862 dispone che a partire dall'anno 2021 le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 della Legge n. 196/2009:
 - a) qualora il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente, e purchè il debito commerciale residuo scaduto rilevato alla fine dell'esercizio precedente sia superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
 - b) qualora, pur rispettando la precedente condizione a) presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali fissati dall'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2022;
 - entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le suddette condizioni a) e b) riferite all'esercizio precedente, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di Giunta stanziano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato "Fondo di garanzia debiti commerciali" sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione per un importo pari:
 - al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
 - al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
 - al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
 - all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- \square al comma 861 dispone che:
 - i sopracitati indicatori riferiti al debito commerciale residuo e al ritardo annuale dei pagamenti sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica delle certificazioni di cui all'art. 7 c. 1 del D.L. n. 35/2013 (cosiddetta PCC):
 - i tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le

- amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare;
- limitatamente all'esercizio 2021 le amministrazioni pubbliche, qualora riscontrino, dalle proprie registrazioni contabili, pagamenti di fatture commerciali non comunicati alla piattaforma elettronica possono elaborare gli indicatori suddetti sulla base dei propri dati contabili includendo anche i pagamenti non comunicati, previa relativa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 le amministrazioni pubbliche possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione alla piattaforma elettronica relativa ai due esercizi precedenti previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- □ al comma 863 dispone che:
 - nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo di garanzia debiti commerciali è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione;
 - il fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni a) e b) del comma 859;
- □ al comma 868 dispone che a decorrere dal 2021 l'accantonamento tramite delibera di giunta da adottarsi entro il 28 febbraio dell'esercizio successivo al Fondo di garanzia debiti commerciali deve essere adottato anche dalle amministrazioni pubbliche che:
 - non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e
 - non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni sull'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture;

Vista la deliberazione n. 4/2022/PAR della Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per la Campania, che richiamando la deliberazione n. 31/SEZAUT/2015/PAR della Corte dei Conti - sezione delle autonomie, evidenzia che "il riferimento agli "stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione" contenuto nel comma 863 - stanziamenti che non concorrono a determinare l'importo su cui applicare la percentuale di accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali, va inteso come riferito alle entrate vincolate a specifica destinazione, individuate dall'art. 180, comma 3 lett. d) del Tuel, ossia alle entrate che abbiano un vincolo specifico ad una determinata spesa stabilito per legge, per trasferimenti o per prestiti...con obbligo di ricostituzione entro l'anno prescritti dal combinato disposto degli artt. 195 e 222 del TUEL";

Considerato che l'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali è calcolato in percentuale variabile sugli stanziamenti di spesa del bilancio per acquisto di beni e servizi (macroaggregato 103 Titolo 1) dedotte le spese finanziate con risorse con specifico vincolo di destinazione;

Preso atto che:

- □ come richiamato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 78 del 29 marzo 2020, "il fondo da appostare in bilancio rappresenta una soluzione contabile e gestionale funzionale a consentire all'amministrazione di disporre di liquidità necessaria a velocizzare i pagamenti delle proprie obbligazioni commerciali e a ridurre la relativa voce di debito residuo";
 □ tale soluzione contabile si sostanzia in un congelamento di risorse correnti che sono rese
- Il tale soluzione contabile si sostanzia in un congelamento di risorse correnti che sono rese indisponibili per l'intero esercizio, alimentano il Fondo di garanzia debiti commerciali sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, e a fine esercizio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione;
- ☐ l'accantonamento al fondo di garanzia debiti commerciali è obbligatorio nel caso in cui:

□'ente presenti nell'anno N-1 un indicatore di ritardo, calcolato sulle fatture ricevute e
scadute nell'anno precedente N-2, non rispettoso dei termini di pagamento delle
transazioni commerciali; tale indicatore è diverso da quello determinato in base al DPCM
22 settembre 2014 in quanto, a differenza di quest'ultimo, considera anche le fatture
scadute nell'esercizio e non pagate.
□l'ente non abbia ridotto, alla data del 31 dicembre N-1, lo stock di debito commerciale
scaduto e non pagato di almeno il 10% rispetto all'ammontare registrato al 31 dicembre
N-2 e comunicato alla piattaforma dei crediti commerciali. In questo caso il fondo

scaduto e non pagato di almeno il 10% rispetto all'ammontare registrato al 31 dicembre N-2 e comunicato alla piattaforma dei crediti commerciali. In questo caso il fondo garanzia debiti commerciali ammonta al 5% degli stanziamenti purchè lo stock di debito scaduto al 31/12/N-1 superi il 5% delle fatture ricevute nell'anno; nel caso il suddetto stock di debito scaduto non superi il 5% delle fatture ricevute nell'anno, l'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali non è dovuto;

□l'ente non abbia assolto agli obblighi di comunicazione alla piattaforma dei crediti commerciali e di trasparenza dei pagamenti sul proprio sito istituzionale, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013; in tal caso l'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali ammonta al 5%;

Tenuto altresì conto che con l'abrogazione del comma 857 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018 non è più previsto il raddoppio della percentuale a carico degli Enti che non avessero provveduto a richiedere l'anticipazione di liquidità;

Rilevato, dai dati e dalle informazioni fornite dal Servizio Finanziario, che:

l'Ente	al	31/12/2	2022	prese	enta	uno	stock	del	debito	residu	o rile	evato	tramite	la
piattat	form	na PCC	pari	ad	€ 25	55.11	9,75	rispet	to allo	stock	del d	debito	residuo	al
31/12	/202	21pari ad	d € 25	52.03	5,61	e pe	rtanto	non i	rispetta	la cond	izion	e di ri	duzione	del
10% p	rev	ista alla l	lettera	a a) d	lel co	mma	859 d	lell'art	. 1 della	a L. n. 1	45/2	018;		

- □ l'Ente presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti al 31/12/2022 calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno 2022 risultante dalla piattaforma PCC pari a giorni 27 quindi non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali fissati dall'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2022 ;
- □ l'ente ha assolto agli obblighi di comunicazione alla piattaforma dei crediti commerciali PCC e di pubblicazione dei pagamenti sul proprio sito istituzionale, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;,

Rilevato:

- che l'imponibile degli stanziamenti anno 2023 del macroaggregato 103 delle spese correnti iscritte al Titolo 1 del bilancio di previsione 2022-2024 anno 2023, depurato degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione, ammonta ad € 883.852,46;
- che si rende necessario provvedere a costituire uno stanziamento al fondo garanzia debiti commerciali pari ad € 44.192,62 determinato applicando la percentuale del 5%, prevista dalla *lettera a)* del comma 862 dell'art. 1 della L. n. 145/2018 al suddetto imponibile di € 883.852,46;

Rilevata, ai sensi del comma 861 dell'art. 1 della L. n. 145/2018, la competenza della Giunta Comunale in merito alla variazione di bilancio per costituzione dell'accantonamento del fondo di garanzia debiti commerciali, senza necessità di provvedere alla ratifica del Consiglio entro 60 giorni successivi secondo quanto disposto dall'art. 175 c. 4 del D.lgs. n. 267/2000 non trattandosi di variazione d'urgenza;

Ritenuto necessario provvedere al fine di rispettare l'obbligo normativo e il termine del 28 febbraio 2023 di costituzione del suddetto fondo;

Visto le variazioni di bilancio riportate nell'allegato A) parte integrante e sostanziale al presente atto;

Dato atto che, conseguentemente alla variazione di bilancio di cui all'allegato A), risulta

confermato il permanere degli equilibri di bilancio previsti dall'ordinamento finanziario e contabile in quanto trattasi di mero storno di stanziamenti di parte spesa già previsti nel bilancio di previsione vigente;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 239 c.1 lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, dal Revisione unico;

Visti:
□ il D.Lgs. n. 267/2000;
□ il D.Lgs. n. 118/2011;
☐ lo Statuto Comunale;
□ il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

- 1. di dare atto del rispetto delle condizioni di cui:
- al comma 868 dell'art. 1 della L. n. 145/2018 in materia di assolvimento degli obblighi di comunicazione alla piattaforma dei crediti commerciali PCC e di pubblicazione dei pagamenti sul proprio sito istituzionale, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;
- 2. di dare atto del mancato rispetto delle condizioni di cui:
- alla lettera a) del comma 859 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018 in materia di riduzione del debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio 2022, pari ad € 255.119,75;
- 3. di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio previsti dall'ordinamento finanziario e contabile;
- 4. di dare altresì atto:
- che le risorse dello stanziamento relativo al fondo di garanzia debiti commerciali, non potendo costituire oggetto di impegni di spesa, costituiranno economie dell'esercizio 2023 che in sede di rendiconto confluiranno nei fondi accantonati del risultato di amministrazione es. 2023 con evidenziazione analitica nell'allegato a/1) "risultato di amministrazione quote accantonate";
- che in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2023-2025, con riferimento all'anno 2023, risulterà iscritto alla missione 20 programma 3 titolo 1 parte SPESA lo stanziamento a titolo di fondo di garanzia debiti commerciali per l'importo di €. 44.192,62; 5. di dichiarare la presente proposta di deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi di legge.

Parere Tecnico

- il Responsabile del Settore interessato ha espresso parere FAVOREVOLE circa la regolarità tecnica;

MUSTICA ROSALIA

Parere Tecnico

- il Responsabile del Settore interessato ha espresso parere FAVOREVOLE circa la regolarità tecnica;

RUFFETTO MARIA

Parere Tecnico

- il Responsabile del Settore interessato ha espresso parere FAVOREVOLE circa la regolarità tecnica;

VICINO FILIPPO

Parere Contabile

- il responsabile di Ragioneria ha espresso parere FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità contabile;

MUSTICA ROSALIA

Letto, confermato e sottoscritto

L'Assessore anziano II Sindaco II Vice Segretario

PANTO' ANTONINO LICCIARDO ANTONIO Dott. MUSTICA ROSALIA

Su conforme relazione dell'impiegato responsabile,

SI CERTIFICA

che in applicazione della L	R. n. 44/1991 modi	ificata dalle LL. RR. 23	3/1997 e 39/1997, la pre:	sente deliberazione è
pubblicata all'albo pretorio	on line per 15 giorni	consecutivi dal giorno	al giorno	'

Dalla residenza Comunale li II Vice Segretario

Dott. MUSTICA ROSALIA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla residenza comunale, li

Il Vice Segretario Dott. MUSTICA ROSALIA

Il sottoscritto vicesegretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44: - E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 28/02/2023 in quanto:

Delibera dichiarata immediatamente esecutiva, ex art. 12 - c. 2° -L. R. n. 44/1991. Dichiarata immediatamente esecutiva, ex art. 16 -L. R. n. 44/1991.

Il Vice Segretario

Dott. MUSTICA ROSALIA